

COMUNE DI MONTA'

IMU 2021

(DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 02 DEL 29/03/2021)

Aliquote anno 2021

- 0,86 % aree fabbricabili
- 0,86 % terreni agricoli (solo terreni su fogli n. 2, 3 e 6)
- 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D
- 0,4% per l'abitazione principale e relative pertinenze (esclusivamente immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)
- 0,1% fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis del D.L. 30.12.1993, n.557;
- 0,25% per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permane tale condizione purché non siano locati
- 0,86 % per immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati ai punti precedenti;
- Detrazione per abitazione principale di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: Euro 200,00

Scadenze versamento anno 2021

1^ RATA in acconto entro 16 giugno

2^ RATA a saldo entro 16 dicembre

E' possibile effettuare il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno

Esenzioni

Sono esenti dall'imposta municipale propria:

- terreni agricoli che non siano sui fogli n. 2, 3 e 6;
- tutti i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole, indipendentemente dalla loro ubicazione.

Riduzioni

E' prevista la riduzione del 50 per cento della base imponibile nel caso di comodato di unità abitative, con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 concesse a parenti in linea retta entro il 1° grado a condizione che:

- il contratto di comodato sia stato registrato;
- il comodante possieda un solo immobile in Italia, oltre a quello adibito a propria abitazione principale che non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 , e risieda e dimori nel Comune ove è situato l'immobile concesso in comodato.

Esenzioni IMu correlate all'emergenza economica a seguito della pandemia da COVID-19 (Art.1- Comma 599 - .L. 30/12/2020 N.178)

Non è dovuta la prima rata relativa a:

- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D2 (alberghi e pensioni) e relative pertinenze, immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'art. 1, comma 743, della legge 27/12/2019, n.160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
- Immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.
- Immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'art. 1, comma 743, della legge 27/12/2019, n.160, siano anche gestori delle attività esercitate.

Importo minimo versamento anno 2021

Il versamento dell'imposta non è dovuto qualora l'importo da pagare per l'intero anno sia uguale o inferiore a 12,00 euro.

Dichiarazione per anno imposta 2021

Presentazione entro il 30/06 dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini del calcolo dell'imposta (esenzioni/riduzioni e fattispecie assimilate all'abitazione principale).

MONTA', LI 31/05/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Moresco Rag. Silvio